comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

dipartimento lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati
servizio edilizia scolastica e sportiva, programmi complessi

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

OGGETTO: Codice opera 20030. Trenovia Trieste-Opicina. Manutenzioni straordinarie anno 2021. Interventi complementari inerenti il tracciato della Trenovia. Affidamento alla Trevisan S.r.l. dell'intervento per la rimessa in esercizio della linea LAC.
CIG _____CUP 97H21000440004

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. ___/2022, esecutiva il _____ - a firma del Dirigente del Servizio Edilizia scolastica e sportiva, programmi complessi, per le motivazioni in essa riportate, è stato individuato il soggetto al quale affidare l'esecuzione dell'intervento per la rimessa in esercizio della linea LAC dell'opera in oggetto;

che con il medesimo provvedimento è stata impegnata la relativa spesa;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e successive modificazioni ed integrazioni;

tutto ciò premesso e considerato,

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Trieste di seguito più brevemente detto anche "committente", affida alla ditta Trevisan S.r.l., di seguito più brevemente detta anche "affidataria", (Cod. Fisc. e Part. IVA 02157270279) - con sede legale in Portogruaro (VE) via S. Giacomo 143, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta l'intervento per la rimessa in esercizio della linea LAC della Trenovia Trieste-Opicina come esplicitato nel seguente art. 2).

Art. 2 - Modalità di svolgimento

L'appalto comprende tutte le attività contenute nell'offerta prodotta dall'affidataria (allegata sub "A").

A conclusione del servizio, l'affidataria dovrà, assieme ai tecnici della Trieste Trasporti S.p.A. gestore della linea tramviaria, effettuare la verifica della funzionalità della linea sulla scorta della quale verrà redatto apposito verbale firmato in contradditorio dalle parti.

Il Direttore dell'esecuzione, in contradditorio con l'affidataria, contabilizzerà le opere eseguite sulla scorta delle quali verrà emesso, entro il termine di tre mesi dalla conclusione del servizio, il Certificato di regolare esecuzione.

Art. 3 – Durata e modifiche

Il presente contratto decorre dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione dell'incarico e termina con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione. Il termine previsto dell'intervento è previsto entro il 30.04.2022. Le parti si accorderanno sull'esecuzione dell'intervento a fasi, sulla base della disponibilità delle varie tratte della linea in quanto soggetto e lavori di manutenzione straordinaria con altri interventi.

Si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di modifiche del contratto.

Art. 4 – Corrispettivo e pagamenti

Il corrispettivo viene stabilito ed accettato, in Euro 37.703,50 + Euro 8.294,77 (I.V.A. 22%) per complessivi Euro 45.998,27.

La liquidazione del corrispettivo, il cui impegno di spesa è stato assunto con determinazione n.____ dd_____, verrà disposta in un unica soluzione dopo l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa in formato elettronico, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni eseguite previo accertamento della regolarità contributiva.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente affidamento, tra l'affidataria e i subappaltatori/subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge, l'affidataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subaffidataria/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'affidataria indicherà come conto corrente dedicato, specificando il nominativo dei soggetti delegati a operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche, causa di risoluzione dell'affidamento di cui trattasi.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente atto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): _____CUP 97H21000440004 DIM di affidamento ___/2022.

ART. 6 - Garanzia definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è definita, quindi, in ragione di Euro 3.770,35 pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA.

Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, poiché la società è in possesso della documentazione prevista dall'art. 93, comma 7 del medesimo decreto, la cauzione è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 n. SQ021032/S emessa in data 18.1.2029 da CSI S.p.A., in corso di validità, e pertanto la cauzione ammonta ad Euro 1.885,18.

A tal fine l'affidataria ha prodotto la polizza fideiussoria n. ___ emessa da _____in data _____, conservata in atti.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la Stazione

Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7– Responsabilità ed obblighi dell'affidataria

L'affidataria assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

L'affidataria garantisce che i servizi di cui al contratto verranno eseguiti da personale professionalmente preparato e qualificato.

L'affidataria è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dall'esecuzione del servizio prestato, nonché in generale a persone o a cose, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 8 - Responsabilita' dell'affidataria ed assicurazione contro i danni

L'affidataria è responsabile di eventuali danni che, in connessione alla prestazione, possano derivare ai beni immobili e mobili del Comune, nonché a terze persone o a cose di terzi.
A garanzia di ciò l'affidataria ha presentato copia della polizza di Responsabilità Civile n. 500790698 dd. 24.12.2021 emessa da Allianz S.p.A., con quietanza/attestazione di ultimo pagamento del premio per il periodo 31.12.2021 – 31.12.2022.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti, ovvero per danni eccedenti il massimale assicurato.

Art. 9 – Subappalto

Il subappalto è ammesso con i limiti e le modalità dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - Penalità

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 9 e 10 l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

a. nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2) la percentuale del 5% (cinquepercento) dell'onorario della prestazione;

b. nell'ipotesi di ritardata o inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2) da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul corrispettivo in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo.

Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;

b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte

inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art. 12 - Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidataria nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 13 - Recesso

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso l'affidataria ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

L'affidataria può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, l'affidataria ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 14 - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'affidataria ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione "*amministrazione trasparente*" al link "disposizioni generali / atti generali".

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'affidataria la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art 15 - Controlli

I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale n. 49 dd. 07.03.2018 emanato ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto sono svolte dal RUP dell'intervento Cod. Opera 20030. Trenovia Trieste-Opicina. Manutenzioni straordinarie anno 2021. Interventi complementari inerenti il tracciato della Trenovia.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente atto si fa espresso riferimento alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 17 - Controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al contratto in oggetto non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è quello di Trieste.

Art. 18 - Spese

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'affidataria, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Art. 19 - Domicilio

L'affidataria dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Portogruaro (VE) via S. Giacomo 143 presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del contratto in oggetto.

Art. 20 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati forniti dall'affidataria sono dal Comune di Trieste, trattati esclusivamente per le finalità connesse all'incarico e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Trieste, il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio edilizia scolastica e sportiva, programmi complessi.

luogo e data, Portogruaro 28/02/2022

PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'IMPRESA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto applicabile l'affidataria, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 5,10,11,12,13,14 e 18 dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

luogo e data, Portogruaro 28/02/2022

PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'IMPRESA